

Comune di Colle San Magno
- FR -

REGOLAMENTO D'USO DEL PASCOLO

ART.1
PREMESSA

Il Comune di Colle San Magno riconosce il pascolo come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

ART.2
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento attiene all'esercizio del pascolo sul demanio pubblico del Comune di Colle San Magno con soprassuolo erbaceo e/o arbustivo e/o boschivo.

ART.3
DOMANDA

L'esercizio del pascolo è autorizzato dall'Ente proprietario secondo la procedura di seguito riportata.

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente all'Ente, entro il termine definito dal bando annuale, con l'indicazione:

- A) del numero dei capi posseduti e quelli di cui si richiede l'ammissione al pascolo, distinti per specie, età (in mesi), razza, numero di contrassegno auricolare o del passaporto equino, eventuale marchio;
- B) delle generalità complete, reperibilità, l'ubicazione, l'ampiezza (SAU) e il codice azienda del richiedente;
- C) delle generalità complete e reperibilità del custode (se diversa dal richiedente);
- D) delle unità di pascolo preferite richieste (massimo quattro).

ART.4
AUTORIZZAZIONI

Sulla base delle domande pervenute, l'Ente formula una graduatoria ordinata secondo un punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità riportate nella seguente tabella:

a) residente nel Comune da almeno cinque anni	punti 40
b) imprenditore agricolo professionale (IAP), imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), coltivatore diretto	" 25
c) titolare di azienda che pratica la zootecnia biologica (Reg. UE 1804/99)	" 20
d) giovane agricoltore	" 10
e) imprenditrice donna	" 5

Entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione della domande l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le singole unità di pascolo possono sostenere e della graduatoria, emette il relativo provvedimento autorizzativo.

Per i casi ex-aequo la priorità sarà attribuita alle aziende con minore superficie agricola utilizzata (SAU).

I requisiti di priorità dovranno essere dichiarati sul modello di domanda predisposto pena la non attribuzione del relativo punteggio. In fase di istruttoria potrà essere accertato il possesso della priorità dichiarata e, qualora risultasse errato, non verrà attribuito alcun punteggio utile.

L'elemento di priorità "giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda tenendo conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

L'elemento di priorità "imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche siano di sesso femminile.

ART.5

REGISTRO DEGLI ANIMALI AL PASCOLO

L'Ente riporta annualmente sul registro degli animali al pascolo le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando: la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo e l'importo della fida pascolo, così come previsto dall'art.117 del Reg.Reg. 7/05.

ART.6

AREE DA DESTINARE A PASCOLO

Presso l'ufficio tecnico è depositata, a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta per presa visione, la planimetria aggiornata delle unità di pascolo e la tabella dei carichi proponibili stagionali.

ART.7

UNITA' DI CARICO

Il carico del bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- | | |
|--|------|
| • Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età | 1.0 |
| • Bovini da sei mesi a due anni di età | 0.6 |
| • Equini di oltre sei mesi | 1.0 |
| • Ovini e caprini di età superiore a dieci mesi | 0.15 |

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato alla data della domanda.

Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

I nati durante il periodo di monticazione non concorrono al calcolo UBA e sono esonerati dal pagamento, purchè al seguito della propria fattrice.

ART.8
VERIFICA DELLA GESTIONE

In considerazione dello stato attuale dei pascoli nel complesso, l'Ente predisporrà a cadenza almeno biennale un monitoraggio delle risorse pastorali per valutarne la gestione ed apportare gli opportuni adeguamenti.
A seguito di tale verifica l'Ente potrà anche vietare l'utilizzo temporaneo delle aree maggiormente degradate.

ART.9
DIVIETI

- A) Il pascolo dei caprini e degli ovini è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive e durante la notte dovrà essere custodito in appositi recinti.
- B) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi percorsi dal fuoco per almeno dieci anni: successivamente dovrà essere autorizzato dall'ente competente.
- C) E' vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni nelle aree percorse dal fuoco e rivestite di manto erboso, anche parzialmente cespugliato o arborato, esterne alle aree boscate oppure, se intercluse tra aree boscate, qualora siano recintate;
- D) E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito o specie diverse o con età diverse da quelle autorizzate.
- E) E' proibito introdurre gli animali fidati in unità di pascolo diverse da quelle concesse, o fuori dal periodo stabilito.
- F) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellame o in quelli deperenti. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire sotto la sorveglianza del custode e utilizzando la viabilità preesistente.
- G) Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive. L'ente competente può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo nelle aree precedentemente dette, qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo.

ART.10
BOSCHI INTERDETTI

E' vietato l'esercizio del pascolo, con qualsiasi specie animale:

- nella Compresa A - cedui a prevalenza di Leccio: le part.for.32, 46, 70, 76, 77 e quelle sottoposte ad utilizzazione nell'ultimo decennio;
- nella Compresa B - cedui di Faggio in conversione: tutta la Compresa;
- nella Compresa C - cedui a prevalenza di Carpino nero: la part.for.108/b;
- nella Compresa D - boschi di protezione idrogeologica ed ambientale: tutta la Compresa;
- nella Compresa E - Altre superfici: la part.for. 18;

ART.11
MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

- A) L'esercizio del pascolo su demanio pubblico va esercitato previa autorizzazione dell'Ente.
- B) E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.
- C) L'affidatario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi; è consentito il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende.
- D) Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile.

- E) Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade o sentieri con sistemi fissi.
- F) Non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.
- G) E' fatto obbligo al fidatario l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascoliva almeno una volta l'anno.
- H) L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti.
- I) L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta da parte degli organi addetti al controllo.
- J) E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.

ART.12 CANONE

L'Ente fissa annualmente il canone per ogni capo anche in relazione all'età. Tali proventi, insieme a quelli derivanti dalle sanzioni, saranno accantonati in apposito capitolo di spesa e destinati al monitoraggio della gestione e ai miglioramenti delle unità di pascolo.

ART.13 PERIODO DI UTILIZZO

Il periodo di fida pascolo, secondo quanto stabilito nel Reg. Regionale n° 7/05, può esercitarsi:

- ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m., dal 15 maggio al 15 ottobre;
- ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., dal 1° marzo al 30 novembre;

ART.14 PERIODI DI ESERCIZIO E CARICO DEL PASCOLAMENTO IN BOSCO

All'interno del bosco il pascolamento può essere consentito nel periodo luglio-agosto, nell'ordine massimo di 0,08 UBA/ha/anno nella Compresa A (Leccio) e C (Carpino) e di 0.05 nella Compresa E (Altre superfici).

ART.15 OBBLIGHI

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione della presa visione ed accettazione incondizionata di questo Regolamento.

Prima dell'ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e, qualora il fidatario provenga da altro Comune, anche un certificato rilasciato dal Sindaco o dal competente ufficio veterinario attestante l'immunità da malattie del bestiame sul territorio.

Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'immissione all'Ente.

ART.16 SANZIONI

Per le sanzioni si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla Legge Reg. n° 39/2002 art.84 e dal Reg. Reg. n° 7/2005 art. 133 e successivi oltre alla normativa vigente in materia.

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione della fida pascolo per un periodo minimo di tre anni.

ART.17

CONTROLLI - SORVEGLIANZA - CONTESTAZIONE ILLECITI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato e ai servizi di Polizia locale.

ART.18

NORME PARTICOLARI

In nessun caso il fidatario potrà esercitare azioni di rivalsa di danni verso l'Ente concedente nel caso avesse subito morie di animali imputabili a malattie infettive o ad altra causa.
Il fidatario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto le relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo stesso.
L'Ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, o danni ai boschi, ai pascoli, ai punti acqua o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.
L'Ente competente, a norma di legge, interromperà l'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.
E' consentita la sostituzione di animali della stessa specie ed età ma solo successivamente ad apposita comunicazione all'Ente.

ART.19

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio tecnico perché possa prenderne visione.

ART.20

CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

ART.21

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione sul proprio albo a norma di legge.

ART.22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi, munito degli estremi di approvazione.